

④ approfondito  
17, 40  
[Signature]

Camera Penale di Firenze

Mozione

E' di questo ultimo periodo l'ennesima recrudescenza di episodi di vero e proprio conculcamento dei diritti e delle garanzie di libert  del difensore. Si tratta di casi nei quali sono state disposte ispezioni e perquisizioni in studi professionali senza l'attivazione delle garanzie scansionate nell'art. 103 del codice di rito e di situazioni nelle quali non solo si sono trascritte le conversazioni telefoniche o ambientali tra il difensore e l'assistito, ma addirittura di queste si   fornita pubblicit . E' doveroso ricordare che le guarentigie contemplate nell'art. 103 c.p.p. costituiscono un necessario corollario per l'effettivit  della funzione difensiva, per come compiutamente delineata negli artt. 24 e 111 Cost.. Inviolabilit  dei luoghi, riservatezza e segretezza della documentazione afferente agli assistiti non sono privilegi di una categoria professionale, ma necessarie modalit  di protezione della attivit  del difensore e specificazione delle indicazioni contenute nella legge delega di adozione del codice di procedura penale. Arresti giurisprudenziali delle stesse Sezioni Unite hanno nell'ultimo decennio enucleato una sostanziale insofferenza alle garanzie, prospettando letture delle norme destinate a restringere sempre pi  il campo di operativit  della protezione, di fatto svuotando di contenuto le garanzie e circoscrivendo l'operativit  della tutela ex art. 103 c.p.p. ad ipotesi quasi scolastiche.

L'UCPI   da sempre impegnata, anche sul piano culturale, nel rimarcare la miopia di tali letture – volte solo ad eludere la pienezza della garanzia – e nel sottolineare la necessit  che la portata dell'art. 103 c.p.p. sia estesa senza limitazioni a coloro che esercitano l'attivit  difensiva. Costante   stato in questi anni l'impegno del Presidente e della Giunta in iniziative di denuncia delle violazioni della legge processuale e di solidariet  ai Colleghi che hanno visto lesi i diritti connessi all'esercizio del proprio ministero.

Nelle prossime settimane, il Governo dovr  adottare i decreti legislativi sulle intercettazioni, specificamente affrontando – tra l'altro – quelle che riguardano i difensori. La ipotesi avanzata dal Ministero sembra ancora una volta non contemplare l'unica soluzione ragionevole possibile, e cio  l'assoluto divieto di captazione. L'intercettazione con il difensore non sar  oggetto di immediata interruzione e comunque di distruzione del file, ma finir  nell'archivio riservato conoscibile dal P.M.. Dunque la parte conoscer  delle eventuali strategie o comunicazioni dell'altra parte. Tale impostazione si risolve per l'ennesima volta in un detrimento del diritto di difesa, consentendo la conoscibilit  di informazioni riservate circa l'attivit  defensionale per le quali deve invece vigere l'inviolabilit  e la segretezza. Il divieto di captazione delle conversazioni tra il difensore e il suo assistito, infatti, deve necessariamente valutarsi *ex ante* e proprio in questo risiede il suo carattere assoluto: non   possibile fare riferimento all'obbligo di distruzione della relativa documentazione (ex art. 271, comma 3 c.p.p.), poich  non pu  e non deve esistere alcuna documentazione delle conversazioni tra il difensore e il suo assistito.

Per quanto sopra, il Congresso **invita** ed **impegna** la Giunta dell'Unione ad assumere le opportune iniziative politiche per rivendicare l'effettivit  dello statuto del difensore e affin  la nuova disciplina delegata preveda l'assoluto divieto di captazione delle comunicazioni con il difensore

Roma, 7 ottobre 2017

[Signature] Camera Penale di Pisa  
[Signature] Camera Penale Livorno  
[Signature] Camera Penale Prato  
CAMERA PENALE MASSARA  
[Signature] Camera Penale di Siena e  
Maremma  
CAMERA PENALE PISTOIA  
CAMERA PENALE LUCCA

Totò Jme (CAMERA PENALE ROMA)

Sp (CAMERA PENALE di NAPOLI)

In Sp (CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE)

Luca (CAMERA PENALE di REGGIO EMILIA)

Rosell G. (CAMERA PENALE di S. MARIA <sup>CAPON</sup>  
VETERE)

T. (CAMERA PENALE TIVOLI)

Albi (CAMERA PENALE di RIMINI)

S. (CAMERA PENALE DI L'AQUILA)

Z. (CAMERA PENALE DI BOLOGNA)

S. (CAMERA PENALE di PERUGIA)

A. (CAMERA PENALE DI ANCONA)

R. (CAMERA PENALE VITTORIO CAVALLARO)

E. (CAMERA PENALE LOTRIANA ORIENTALE)